

39228

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

27 GEN. 1962

1014- RACCOMANDATA R.R.

Al Sig. ANDRIOLA Maria

Lotto 13 Scala E Int. 4

Via Pinelli

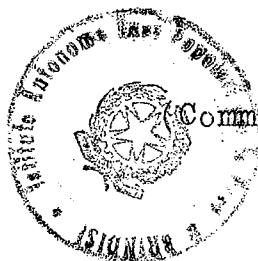
OSTUNI

Oggetto: Regolarizzazione contabile canone di locazione.

Questo Istituto, per deliberazione Consigliare, con circolare pari oggetto, informava la S.V. che, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, aveva disposto per l'aggiornamento di detto canone di locazione per ragioni tecnico-contabili e comunicava, quindi, il nuovo canone di fitto dovuto a partire dal 10.10.1961.=

Dalla verifica contabile è risultato che la S.V. a tutt'oggi non ha ottemperato a quanto richiesto e, pertanto, questo Istituto la diffida ad effettuare il pagamento nella misura stabilita in detta circolare, avvertendola che in difetto, suo malgrado, promuoverà la disdetta del contratto di locazione che va a scadere con il 10.8.1962.=

La presente ha valore di diffida a tutti gli effetti di Legge.



IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

P.S.: Si informa con l'occasione che a decorrere dal 10.12.1961 il fitto è di L. 8.656.-, in quanto è intervenuto l'aumento dell'I.G.E. da L.3% a L.3,30%.=

~~~~~

Normale 140 Boll. Uff. 1915

# DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

## UFFICIO DEL REGISTRO

di .....  
N. .... vol. .... delle denunzie  
Art. .... del campione unico

(E 47 ultime capoverso, della normale n. 45  
del Bollettino demaniale 902).

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 75 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

## DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Conte Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'A. A. C. P.

dimorante (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara NO di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

Sig. ANDRIOLA MARIA

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1963

## OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. E/4 del 13<sup>o</sup> lotto  
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione : dal 10-8-1963 al 10-8-1964

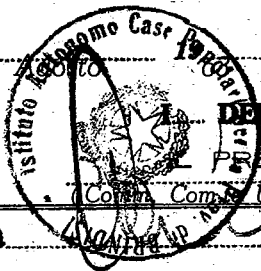
Corrispettivi pattuiti : L. 4.50 mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 1.056 31680

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27



DENUNZIANTE (7)  
PRESIDENTE

(Conte Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì

vol. .... foglio .... registro Atti privati, ed esatte lire

28 AGO. 1963

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Calasso)

(\*) Bollo a calendario.

IL CANCELLIERE  
CARMELO MAGNANTE



Giovanni Calasso



Situazione di famiglia di Anniola Maria

Si rilascia per uso.

## L'impiegato ~~il~~ compilatore

ed in carta libera per

Ostuni, li

1960

**L'Ufficiale d'Anagrafe**

Ufficiale d'Anagrafe  
*[Signature]*

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
Della Provincia di Brindisi

-----ooOoo-----

Prot.n° 6586

Uff. Amm.vo

OGGETTO: Invio contratto  
di locazione.-

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Brindisi, li 27 GIU. 1960

Al Sig. Andriola Maria

Via Rione Melogno - 13° lota. 4/E

OSTUNI

Si ~~tras~~mette, allegato alla presente, copia del contratto di locazione relativo all'appartamento da Lei tenuto in fitto.-

IL DIRETTORE GENERALE  
(Comm. Avv. Vincenzo PALMA)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono .....

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

*Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).*

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

*Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).*

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

*Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.*

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od imputati a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.



Ai sensi dell'art. 74 Legge del  
Registro

All'atto della vendita è dovuta  
solo la tassa di bollo  
di cui all'art. 9 Tariffa A  
della legge sul Bollo.  
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenerne in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Off. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorante (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. RA ANDRIOLA MARIA

hanno avuto  
convenzioni che (4)

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 1966

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. E/4 del 13° lotto  
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti: L. 7.750 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del  
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1966  
In presenza di tasse e bollo  
(art. unico della legge 24-11-1961, n. 1283)  
IL DENUNZIANTE  
IL PRESIDENTE  
(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 28 AGO 1966 19 al N. 2721

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

IL CASSIERE

(\*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

IL DIRETTORE REGGENTE

Dot. Davide Fasano

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono .....

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

*Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).*

Art. 112.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

*Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).*

Art. 144.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

*Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.*

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

N. di prot. 3088

Brindisi

7 MAG. 1962

Uff: Amm. vo

RACCOMANDATA R. R.

AL SIG.

*Audriola Maria*  
*Costo 13° scale A-Int. 4*  
*Portum'*

OGGETTO: Disdetta per mancata regolarizzazione contabile del canone di locazione.-  
.....

16 AGO. 1961

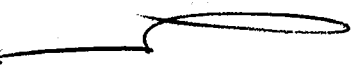
Con circolare in data ..... V.S. veniva informata che, a partire dal 10.10.1961, il canone di fitto dell'appartamento da Voi occupato veniva ridimensionato e perequato nella misura in quella circolare segnalata, in relazione alla caratura e alla dimensioni, ed in forza delle disposizioni legislative e ministeriali ivi riportate.

Con susseguente raccomandata r.r. in data 27 GEN 1962 questo Istituto ripeteva la richiesta e lamentava la nostra inadempienza con avvertimento che, qualora essa fosse perdurata, si sarebbe proceduto alla disdetta del Contratto di locazione.

Pertanto, con la presente -a norma del Capo 3° del Contratto di locazione- si diffida V.S. a voler lasciare libero e sgombero da persone e cose l'appartamento locato- Vi entro le ore 12 del 10.8.1962, e a consegnare le chiavi all'incaricato di questo Istituto che provvederà alla verifica dello stato dell'immobile, addebitando Vi le spese e i danni che derivassero da ogni eventuale cattiva manutenzione e da qualsiasi altra causa sorta per Vostro fatto e colpa, ammenocchè non vogliate regolarizzare la Vostra posizione contabile entro e non oltre il 10 Luglio 1962.-

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/MI/ta - 



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 7275

Brindisi, li 15-8-61

AL SIG. Andriola Mario

Lotto 13° Scala E Int. 4

Via Stazioni

Osuni

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.550 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicché il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 5.00 . =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 8.633 come specificato nel seguente dettaglio:

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| a- Canone di locazione per fitti e servizi     |              |
| £ <u>1.550</u> vano per vani <u>5.00</u> £ .   | <u>7.750</u> |
| b- Canone consumo acqua normale.....£ .        | <u>500</u>   |
| c- Contributo per illuminazione scale .....£.. | <u>150</u>   |
| d- I.G.E. 3% solo su a).....£.                 | <u>233</u>   |
|                                                | <u>8.633</u> |

TOTALE LIRE =====

Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge .



IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO )

PA/MI/ta.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----oo0(0)0oo-----

VERBALE di CONSEGNA

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
dell'appartamento sito in \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ piano \_\_\_\_\_  
int. \_\_\_\_\_ nel prendere in possesso i locali assegnatigli di-  
chiara di avere visitato l'alloggio e di averlo trovato in per-  
fetto stato ed adattato all'uso convenuto.-

Dichiara inoltre che l'alloggio gli viene assegnato in  
perfetto stato di manutenzione, rifinito in ogni sua parte a  
regola d'arte e che i sottoelencati impianti ed accessori sono  
in buone condizioni di funzionamento.-

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
O s s e r v a z i o n i :  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

F I R M A

*Marino Andrich*

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
Della Provincia di Brindisi

Prot. n° 5907

Uff. Amm.vo

Brindisi, li 23 MAG. 1960

Al Sig. na ANDRIOLA Maria

Vice Lorenzo Santalari n° 4

OGGETTO: Assegnazione di alloggi in locazione semplice.

OSTUNI

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà di questo Istituto, sito in Via Rione Nolegna, lotto 13° scala B interno 4.

Detto alloggio è composto di vani utili tre oltre gli accessori equivalenti a vani legali 5.

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto, Via Casimiro n°9, per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà avere eseguito, a mezzo dell'allegato bollettino di c/c postale, il versamento della somma di £. 31.840.- come appresso dovute:

- |                                                                            |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| a) - Mensilità di fitto e servizi dal <u>10.6.1960</u> al <u>19.7.1960</u> |                 |
| <u>£. 1.332</u> vano x vani <u>5</u> .....                                 | <u>£. 6.660</u> |
| b) - Canone consumo acqua normale.....                                     | <u>" 500</u>    |
| c) - Contributo nelle spese di illuminazione alle scale.....               | <u>" 150</u>    |
| d) - I.G.E. 3% su a).....                                                  | <u>" 200</u>    |

TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO...£. 7.510

- |                                                            |                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| e) - Deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto).... | <u>" 22.530</u> |
| f) - Deposito spese contrattuali.....                      | <u>" 1.800</u>  |

TOTALE.....£. 31.840

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'appartamento.

Non presentandosi entro il subito corrente, sarà dichiarata rinunciataria dell'alloggio.-

IL PRESIDENTE  
(Comm. Com.te Ubaldo VALLARINO)

PA/MI/Dc.

Bollettino n° 740  
del 14.6.1960 di  
£ 31.840 =

SPETT. ISTITUTO AUTONOMO CASE  
POPOLARI BRINDISI

La sottoscritta Andriole Maria, residente in Ostuni, rivolge istanza a questo Spett. Istituto affinchè gli venga assegnate in locazione l'alloggio attualmente occupato dal sig. Maggiore Giuseppe al 13° letto, scala E, int. 4 e che da questi verrà lasciato libero il 10 giugno e.a.

Fa presente di essere cognata del suddetto sig. Maggiore Giuseppe e che da tempo coabitava nell'alloggio di cui sopra.

Certa di un benevolo accoglimento della presente istanza porge distinti ossequi.

Andriole Maria

Ostuni, li 23 Maggio 1960

*Maria Andriola*

*Amun / Vm*

|                        |
|------------------------|
| I. A. C. P. - Brindisi |
| 23 MAG. 1960           |
| PROT. N. <u>5905</u>   |

*[Large handwritten flourish]*